



**Comune di San Cono**  
**(Città Metropolitana di Catania)**  
**C.F. 82001910874**

**VERBALE N. 01 DEL 26.01.2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Parere dell'organo di revisione in merito a :”APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (P.I.A.O.) DEL COMUNE DI SAN CONO”</b>
-----------------	---

Il sottoscritto Dott. Mario Barbarotto (Revisore Unico), nominato con delibera dell'organo consiliare n. 04 del 01.08.2022;

**Premesso**

- Che in data 25.01.2024 lo scrivente Revisore ha ricevuto a mezzo pec, la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per esprimere il proprio parere in merito a : **”APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (P.I.A.O.) DEL COMUNE DI SAN CONO”**.

**Il Revisore**

**Visto** il documento allegato “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” con tutti i prospetti di calcolo in esso contenuti, ricevuto tramite pec in data 22.01.2024;

**Viste** le dichiarazioni relative alla ricognizione delle eccedenze di personale (art.33, D.Lgs. n. 165/2001) rilasciate dai responsabili dei servizi per l'anno 2024;

**Premesso che:**

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art.39, della legge n.449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art.4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024-2026 è stato approvato nell'ambito del DUP 2024-2026, con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 27.12.2023;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 29.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Premesso altresì che:

- l'art.6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito , con modificazioni, in legge 6 agosto 2021,n. 113, stabilisce che: *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.16, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e , in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della legge 6 novembre 2012, n.190;*
- l'art.6, al comma 5, del D.L. 9 giugno 2021,n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n.113, come modificato dall'art.1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 stabilisce che: *“entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998 n.400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*
- l'art.6, comma 6, del D.L 9 giugno 2021, n.80, di cui sopra stabilisce che: *“ entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1;

**Dato atto che** il Comune di San Cono alla data del 31.12.2023 ha meno di 50 dipendenti e la consistenza del personale è di numero 38 unità;

**Constatato che:**

- l'Ente in ordine ai presupposti di legge di cui all'art.33, comma 2, del D.L. n.34/201, al DM 17 marzo 2020 e alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, registra un rapporto, tra spesa di personale anno 2021 e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE, **pari al 41,36%**;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente la percentuale prevista dal decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,60% (**valore soglia**) e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,60% (**valore di rientro**);

- l'ente avendo un rapporto effettivo tra spesa del personale ed entrate correnti del 41,36% si colloca quale “**Ente non virtuoso**” rispetto al decreto in oggetto;
- la Corte dei Conti, sez. Sicilia, con decisione n.131/2020, a tal proposito, ha precisato “ gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 ( c.d. “non virtuosi”) non sono solo privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”.
- la stessa Corte dei Conti, sez. Sicilia, con decisione n.61/2021, oltre a ribadire questo principio, ha chiarito che ai Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti è preclusa la possibilità di optare per l’utilizzo dei resti assunzionali dell’ultimo quinquennio ai sensi dell’art.5, comma 2, del Decreto attuativo;  
Inoltre, l’art.6 comma 2 del succitato decreto, stabilisce che “*A decorrere dal 2025, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell’art.2, risulta superiore al valore soglia per la fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia*”, non mettendo quindi vincoli a possibili assunzioni anche in caso di superamento della soglia al 2025.

#### **Preso atto che**

- l’Amministrazione ha da tempo attivato un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale;

#### **Evidenziato che:**

- dei 44 posti previsti nella dotazione organica, i profili di personale vacante vengono coperti con le procedure indicate nel PIAO 2024/2026; nello specifico l’Ente deve attivare, per il triennio 2024-2026, una azione di reclutamento di 2 unità (categoria D- Funzionario/EQ Amministrativo Contabile – categoria D-Funzionario/EQ Tecnico esperto in politiche comunitarie), con le modalità stabilite nell’Avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione in attuazione del programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CapCoe) che prevede l’assunzione di personale aggiuntivo negli organici degli enti territoriali; è opportuno precisare che qualora l’Ente venisse ammesso al finanziamento il costo per il personale assegnato graverà sul PN CapCoe per l’intero periodo di ammissibilità della spesa (fino al 31.12.2029). **Quindi la spesa per il suddetto personale è totalmente etero finanziata;**

#### **Verificato che**

- la spesa del personale, calcolata ai sensi della’art.1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art.1, comma 557-quater della L.296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.90/2014;

### **Visto**

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di PIAO 2024-2026

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto . **“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (P.I.A.O.) DEL COMUNE DI SAN CONO.**

**Il Revisore Unico**

*(Dott. Mario Barbarotto)*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*